



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

## AVVISO PUBBLICO

**INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE DOMICILIARI E TERRITORIALI NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR M5C2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ – PROGETTO “ABITARE IN AUTONOMIA”  
CUP B25I22005300006**

**Il Comune di Vicenza,**

- quale capofila dell’Ambito Territoriale Sociale VEN\_06-Vicenza, composto dai 37 Comuni afferenti al Distretto Est dell’Azienda ULSS 8 “Berica” (di seguito, l’**ATS VEN\_06-Vicenza**);
- in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1524 del 16/06/2023;
- nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

**intende espletare**, a norma dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i (di seguito, il **Codice**) e delle Linee guida ANAC n. 4 come da ultimo aggiornamento, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici*”, un’**indagine di mercato** al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di attività educative domiciliari e territoriali nell’ambito del PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” (di seguito, l’**Investimento 1.2**).

Il servizio in questione verrà affidato tramite la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del Codice effettuata tramite sistema telematico sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – di CONSIP, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo per l’aggiudicazione del servizio in oggetto.

Il **Committente** è il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali che agisce quale capofila dell’ATS VEN\_06-Vicenza, Contrà Busato n. 19, 36100 - Vicenza; posta certificata: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it).

La **Responsabile Unica del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Paola Baglioni [pbaglioni@comune.vicenza.it](mailto:pbaglioni@comune.vicenza.it).

**Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12:00 del giorno 03/07/2023**

## 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

### 1.1 Descrizione del servizio

Oggetto dell’Affidamento è un servizio complessivamente identificato come Progetto “ABITARE IN AUTONOMIA”, che si concretizza nello svolgimento di attività educative domiciliari e territoriali, così come approvate dal MLPS, rivolte a persone con disabilità psichiatrica. Più specificamente, l’affidatario dovrà:

- collaborare direttamente con l’equipe multidisciplinare, costituitasi con provvedimento P.G.N. 0194729/2022 del 06/12/2022 (di seguito, l’**Equipe** o l’**Equipe multidisciplinare**) per la definizione dei progetti personalizzati di ciascun destinatario del servizio;

**PNRR Ufficio d’Ambito**

Viale Torino 19- 36100 Vicenza  
tel. 0444 222584

mail: [pnrrsociale@comune.vicenza.it](mailto:pnrrsociale@comune.vicenza.it)  
pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)



**Finanziato  
dall’Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

- dare attuazione ai singoli progetti personalizzati, occupandosi, in particolare, di organizzare le attività educative domiciliari e territoriali e individuando i possibili percorsi di sostegno all'autonomia abitativa
- sostenere l'inserimento socio-lavorativo più adatti per la realizzazione degli obiettivi fissati dai progetti personalizzati.

L'Affidatario dovrà organizzare il servizio in modo tale da garantire - anche mediante idonea pianificazione degli spostamenti degli operatori impiegati - la massima flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Si rinvia all'Allegato A "relazione tecnico – descrittiva" (di seguito, anche l'**Allegato A**) per l'illustrazione dettagliata del servizio oggetto della presente procedura.

L'Affidataria, nell'esecuzione del servizio di cui si tratta, si impegna a rispettare i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, tra i quali il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani" nonché i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018.

La categoria del servizio oggetto di affidamento è quella dei Servizi Sociali, disciplinata dagli artt. 142 e ss. del Codice.

### 1.2 Beneficiari del servizio

Beneficiari del servizio sono le persone con disabilità psichiatrica individuate dall'Equipe multidisciplinare.

A seguito delle indagini svolte dall'Equipe, si prevede il coinvolgimento nel progetto in parola di un minimo di 12 e di un massimo di 20 persone nelle tre annualità di durata dell'affidamento.

Le persone coinvolte possono provenire da tutto il territorio dell'ATS VEN\_06-Vicenza, coincidente con i Comuni del distretto EST afferenti all'Azienda ULSS 8 "Berica".

### 1.3 Finalità del Progetto "ABITARE IN AUTONOMIA"

Il Progetto "ABITARE IN AUTONOMIA" risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione mediante la fornitura di servizi sociali e sanitari, di comunità e domiciliari, alle persone con disabilità psichiatrica, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

Il servizio, inoltre, dovrà essere improntato al rispetto di quanto disposto nel Piano Operativo del PNRR – Missione 5, approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 09/12/2021, in base al quale:

a) i progetti dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi (*Progetti per il dopo di noi*) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (*Progetti di vita indipendente*);

b) i progetti dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle *Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità*, elaborate e adottate;

c) i progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due:

- definizione e attivazione del progetto individualizzato;
- abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza;
- lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con Disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza.

## 2. LUOGO, IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

### 2.1 Luogo di esecuzione del servizio

Gli interventi saranno realizzati presso gli immobili siti in Vicenza, Via Giorgione ai numeri 128, 134 e 136, destinate ad abitazione delle persone coinvolte nel progetto, e negli altri

luoghi di vita delle stesse, nonché nelle sedi in cui svolgeranno le attività lavorative/socializzanti individuate per ciascuno dei destinatari mediante progetto personalizzato.

## **2.2 Importo complessivo dell'appalto e revisione del prezzo**

L'importo presunto dell'appalto è pari a € 299.714,29 IVA esclusa per il periodo presunto settembre 2023 – gennaio 2026.

Gli oneri per la sicurezza derivanti dal rischio di interferenze è € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le modalità di seguito descritte. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura del Committente. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, il Committente non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del Codice, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.

L'eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall'art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

## **2.3 Durata del servizio, opzioni di rinnovo e proroga**

Il servizio oggetto dell'appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del Contratto, indicativamente fissata nel mese di settembre 2023, o dalla data prevista nel verbale di consegna anticipata ex art. 32 del Codice; avrà una durata di 28 mesi e dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2026. Il contratto resta comunque valido ed efficace fino all'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Il Committente si riserva l'opzione all'art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## **3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all'Autorità, secondo quanto previsto dal Codice.

### **3.1 Requisiti generali**

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice iscritti nel mercato elettronico della P.A. abilitati nel bando "Servizi sociali e di welfare" alla categoria

merceologica “*Accoglienza ed accompagnamento alla residenzialità*” o “*Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione*” che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste all’art. 80 del Codice e all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle fattispecie previste dall’art. 48 comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

In caso di operatore economico che manifesta interesse in forma associata, costituita o da costituirsi, tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

### **3.2 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, c. 1 lett. a) e c. 2 del Codice**

- Essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni provinciali per l’artigianato, se l’impresa è italiana o straniera con sede in Italia, o nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza, per il settore merceologico relativo alla presente procedura di gara;

in alternativa

- essere iscritti nello specifico registro della Regione di competenza o nel Registro Unico dei Soggetti del Terzo Settore, qualora l’operatore economico concorrente non sia costituito in forma di impresa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito il Committente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento, costituito o da costituirsi, tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento stesso, ove il componente sia tenuto a tale adempimento per lo svolgimento dell’attività oggetto di appalto.

### **3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, c. 1 lett. b) e c. 4 del Codice**

Aver realizzato un fatturato annuo, nell’ultimo esercizio finanziario approvato, di almeno € 100.000,00 per servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura; Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme (sentenza Corte di Giustizia UE 28/04/2022 - C 497/20).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa riferita all’appalto in oggetto contro i rischi professionali con massimale di almeno € 200.000,00.

### **3.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83, c. 1 lett. c) e c. 6 del Codice, cumulativi e non alternativi**

- Aver svolto nel triennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per una durata non inferiore a 24 mesi anche non consecutivi negli ultimi 5 anni; per servizi analoghi si intende

lo svolgimento di coordinamento o di gestione di servizi sociali o di equipe interprofessionali, nell'ambito di affidamenti di appalti;

- garantire l'impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali descritte nell'Allegato A, da comprovare mediante la produzione di appositi curricula.

I requisiti di capacità tecniche e professionali sopra descritti sono necessari per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità con riferimento alla misura e alla tipologia delle prestazioni richieste dal servizio oggetto della procedura.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme (sentenza Corte di Giustizia UE 28/04/2022 - C 497/20).

In caso di raggruppamento, tutti i partecipanti allo stesso sono solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

## 4. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 4.1 Documentazione della procedura

La documentazione relativa alla presente procedura, necessaria per presentare una manifestazione di interesse seria e circostanziata, comprende:

- il presente Avviso;
- l'Allegato A "relazione tecnico – descrittiva";
- i Modelli allegati al presente atto: **Modello 1** "manifestazione di interesse"; **Modello 2** "dichiarazione di possesso dei requisiti"; **Modello 3** "dichiarazione sulla composizione del raggruppamento"; **Modello 4** "Dichiarazioni Integrative ai sensi del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) per opere finanziate con PNRR";
- il "Protocollo di legalità", ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto, recepito dal Comune di Vicenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019, reperibile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vicenza", reperibile al link: <https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>.

### 4.2 Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare **entro il 12° giorno dalla data di pubblicazione** del presente avviso esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it).

**Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le domande in forma anonima e le risposte saranno pubblicate in formato elettronico come FAQ sulla pagina dedicata al presente avviso **entro 24 ore dal ricevimento della PEC.**

**Non viene fornita risposta in modalità diversa da quella sopra indicata.** L'operatore Economico che ha presentato il quesito dovrà pertanto mantenere monitorato il sito istituzionale dell'Ente.

## 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

### 5.1 Disposizioni generali

La manifestazione di interesse deve essere presentata entro le **ore 12:00 del giorno 03/07/2023** esclusivamente tramite PEC all'indirizzo istituzionale [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it) e deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata alla

manifestazione di interesse. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di:

“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE DOMICILIARI E TERRITORIALI NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR M5C2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ – PROGETTO “ABITARE IN AUTONOMIA” – CUP B25I22005300006”.

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Con la trasmissione della manifestazione di interesse l’operatore economico accetta tutta la documentazione relativa alla presente procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa che qualora l’operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l’onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 04.05.2012, n. 10 e 07.06.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, il concorrente avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80, comma 3 del Codice, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito.

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del Codice, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell’impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente, in modo da consentire al Committente ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 d.P.R. 313/2002).

## 5.2 Documenti e modalità di presentazione

### ➤ **Manifestazione d’interesse dell’operatore economico in forma singola o associata**

L’operatore economico che manifesta interesse trasmette la seguente documentazione amministrativa, secondo i Modelli allegati al presente atto:

1. manifestazione di interesse redatta secondo il **Modello 1**;
2. dichiarazione di possesso dei requisiti redatta secondo il **Modello 2**;
3. (eventuale, in caso di raggruppamento) dichiarazione sulla composizione del raggruppamento secondo il **Modello 3**.

L’operatore economico che manifesta interesse **in forma singola** trasmette la manifestazione di interesse secondo il Modello 1 e la dichiarazione di possesso dei requisiti secondo il Modello 2.

L’operatore economico che manifesta interesse **in forma associata** trasmette la

manifestazione di interesse della mandataria/capofila secondo il Modello 1 e la dichiarazione di possesso dei requisiti di ciascun componente il raggruppamento (inclusa la mandataria/capofila) secondo il Modello 2.

➤ **Manifestazione d'interesse dell'operatore economico in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice**

Il Consorzio che manifesta interesse trasmette la seguente documentazione amministrativa, secondo i Modelli allegati al presente atto:

1. manifestazione di interesse redatta dal Consorzio secondo il **Modello 1**;
  2. dichiarazione redatta dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici secondo i **Modelli 1 e 2**.
- L'eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa.

➤ **Manifestazione d'interesse dell'operatore economico in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE**

- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi:
  1. dichiarazione redatta secondo il **Modello 2** da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio sottoscritta digitalmente;
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi: dichiarazione redatta secondo i **Modelli 1 e 2** sottoscritte digitalmente come precisato in tali modelli.

➤ **Manifestazione di interesse in caso di avvalimento**

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice e dall'art. 88, c. 1, d.P.R. 207/2010.

### **5.3 Modalità di presentazione per operatori economici associati**

L'operatore economico che manifesta interesse singolarmente, se invitato, può presentare offerta in forma associata.

L'operatore economico che manifesta interesse in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi,...) indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni richieste devono essere redatte secondo i Modelli allegati al presente atto.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

### **5.4 Disposizioni formali**

Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di operatore che partecipa in forma singola, dallo stesso operatore economico;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla

gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la manifestazione di interesse è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana.

**In questa fase l'Operatore Economico non deve trasmettere alcuna offerta tecnica o economica, pena la non ammissibilità dello stesso alla procedura.**

## 6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale della stessa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, nel rispetto dei principi del *favor participationis*, di buon andamento, del giusto procedimento e della leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati e del principio della *par condicio*.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla presente procedura;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso il difetto di sottoscrizione della manifestazione di interesse, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e ferma restando l'inequivocabile riconducibilità della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni al concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio il Committente invia per iscritto richiesta all'Operatore Economico tramite PEC all'indirizzo indicato nella manifestazione di interesse e assegna all'operatore economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione del riscontro.

Nel caso in cui l'operatore economico interpellato produca dichiarazioni o documenti incompleti o non perfettamente coerenti con quanto richiesto, il Committente lo esclude dalla procedura.

In caso di inutile decorso del termine, il Committente esclude l'operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Committente invitare, se valutato necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ex art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto n. 267/1942.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali e di idoneità professionale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando una propria dichiarazione di possesso requisiti.

In fase di presentazione di offerta l'ausiliaria deve presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) l'obbligo verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;
- 4) l'accettazione del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" del 17 settembre 2019 (recepito con deliberazione della giunta comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) facente parte della documentazione di gara.

Il concorrente, se invitato, in fase di presentazione di offerta deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. **A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente dandone comunicazione all'ANAC.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Committente impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni

dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione** dalla procedura, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 8. SUBAPPALTO

L'operatore economico che manifesta interesse comunicherà l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto in fase di gara.

Si fa presente già in questa fase che, in ragione della specificità della natura del servizio, il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 comma 1 del Codice. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente, pena il divieto del subappalto, indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIE

In fase di presentazione di offerta non sarà richiesta alcuna garanzia provvisoria.

Ai fini della stipula sarà richiesto al concorrente aggiudicatario di costituire garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del Codice) pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato. Alla garanzia definitiva sono applicabili le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

## 10. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il RUP procede alla verifica della regolarità formale delle domande e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, e accerta la completezza della documentazione amministrativa presentata.

A seguito delle verifiche, il RUP procede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- b) redigere apposito verbale (a conclusione dell'esame delle domande e delle eventuali integrazioni esito del soccorso istruttorio) relativo alle attività svolte;
- c) dare atto delle ammissioni e delle esclusioni dalle fasi successive della procedura.

## 11. FASI SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### 11.1 Indizione della procedura negoziata e richiesta di Offerta su MEPA

Saranno invitati a presentare offerta su MEPA di CONSIP tutti gli operatori che avranno presentato regolare manifestazione di interesse come risultanti dal verbale del RUP.

Il Committente:

- a) si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande
- b) si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dal par. 5.1.2 delle Linee guida ANAC n. 4;
- c) parimenti, oltre che ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

### **11.2 Svolgimento della gara, aggiudicazione del servizio e stipula del contratto**

Le offerte regolarmente presentate in risposta alla richiesta di offerta, saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 3 lettera a) e comma 7 dell'art. 95 del Codice.

A titolo meramente indicativo, si evidenzia che saranno oggetto di valutazione: la proposta organizzativa, i curricula del personale impiegato, il curriculum aziendale, l'esperienza aziendale in ambito di progetti finanziati da fondi europei con particolare riguardo ai finanziamenti PNRR, l'innovatività e la sostenibilità di proposte migliorative.

L'appalto sarà aggiudicato in riferimento all'offerta tecnica, non essendo previsto un ribasso sulla base di gara.

A conclusione della procedura, il servizio viene aggiudicato con apposito provvedimento al concorrente che avrà ottenuto la migliore valutazione.

L'aggiudicazione diventa efficace a conclusione del procedimento di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e sui requisiti di esperienza indicati ai fini della valutazione e della attribuzione dei punteggi.

Il Committente si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valutata congrua.

Il Committente si riserva la facoltà di cui all'articolo 32 del Codice e quindi dell'esecuzione in via d'urgenza o dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto o nelle more che lo stesso divenga efficace.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica tramite scrittura privata.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, il Committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **11.3 Adempimenti ai sensi dell'art. 47 comma 2, 3 e 3 bis del D.L. n. 77/2021**

Gli operatori economici invitati tramite RDO su MEPA, al momento di presentare offerta, **a pena di esclusione**, dovranno assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie<sup>1</sup> per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile, ai sensi del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di

<sup>1</sup> Le assunzioni necessarie sono calcolate secondo le modalità di cui alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In fase di manifestazione di interesse l'operatore economico si impegna a produrre, al momento dell'offerta, il rapporto di cui sopra.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che hanno violato gli obblighi previsti dal citato D.L. n. 77/2021 all'art. 47 comma 3 e che, pertanto, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sono sanzionati con l'interdizione di dodici mesi dalla partecipazione, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR o del PNC.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non risultino aver ottemperato agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. n. 68/1999 e all'art. 80, comma 5, lett. i), del Codice.

## 12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Vicenza. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Aggiudicatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

## 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE si informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno trattati in conformità all'informativa ex art. 13 del citato Regolamento, reperibile all'indirizzo <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> e utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente.

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Vicenza,

Il Dirigente  
Servizi Sociali  
dott.ssa Micaela Castagnaro  
Documento firmato digitalmente

**Allegati**

- **Allegato A** “relazione tecnico – descrittiva”;
- **Modello 1** “manifestazione di interesse”;
- **Modello 2** “dichiarazione di possesso dei requisiti”;
- **Modello 3** “dichiarazione sulla composizione del raggruppamento”;
- **Modello 4** “dichiarazioni integrative ai sensi del D.L. n. 77/2021”.

